



**COMUNE DI CORATO**  
*(CITTÀ METROPOLITANA DI BARI)*

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA  
PERMANENTE PER LE POLITICHE A FAVORE  
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ**

**(Approvato con Deliberazione di C.C. n. 90 del 24.10.2016)**

## **INDICE**

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Competenze

Art. 3 - Organi

Art. 4 - Assemblea

Art. 5 - Istituzione dell'Assemblea

Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea

Art. 7 - Esecutivo

Art. 8 - Commissioni Speciali

Art. 9 - Ufficio di Segreteria

Art. 10 - Durata degli Organi

Art. 11 - Decadenza – Dimissioni – Revoca – Surroga

Art. 12 - Gratuità

## **Art. 1 – Finalità**

1. Ai sensi dello Statuto Comunale, è istituita la "Consulta Comunale permanente per le politiche a favore delle persone con disabilità", quale organo democratico di proposta e confronto.
2. La Consulta è l'assise generale e permanente dei rappresentanti dei cittadini con disabilità e delle loro famiglie, dell'associazionismo cittadino in materia e di quanti operano, a qualsiasi titolo ed in modo preminente, nel settore della disabilità.
3. Scopo fondamentale della Consulta è quello di rimuovere ogni ostacolo che limiti il diritto di cittadinanza attiva ai cittadini con disabilità.
4. La Consulta, in particolare, persegue il fine di:
  - a) favorire ogni forma d'integrazione, nell'ambiente di vita, della persona con disabilità fisica, psichica o sensoriale;
  - b) assicurare iniziative volte al miglioramento dell'autonomia personale e all'esercizio del diritto alla cittadinanza attiva;
  - c) stimolare l'istituzione, il potenziamento e l'integrazione dei servizi territoriali socio-sanitari tesi al soddisfacimento dei bisogni e al miglioramento della qualità della vita;
  - d) promuovere sul territorio la cultura dell'inclusione.

## **Art. 2 – Competenze**

1. La Consulta opera, in piena sintonia con le forze sociali e le Istituzioni, per la realizzazione di un piano integrato di interventi sulle politiche sociali a favore delle persone con disabilità, ispirato ai principi ed alle finalità di cui alla legge n. 104/92, alla legge 328/2000, alla Legge Regionale n. 19 del 10.7.2006 e al suo Regolamento attuativo n. 4 del 18.1.2006 e loro modifiche e integrazioni.
2. La Consulta analizza i bisogni, avanza proposte per interventi che, nell'ottica della "sicurezza sociale", siano volti al miglioramento delle condizioni generali di vita delle persone con disabilità e verifica lo standard qualitativo dei servizi erogati.
3. Per gli scopi di cui al precedente comma, la Consulta Comunale Permanente sulla disabilità:
  - a) esprime, su richiesta dell'Amministrazione, pareri su atti comunali che si ripercuotono direttamente o indirettamente sulla disabilità;
  - b) assume iniziative e formula proposte agli Organi Comunali sull'istituzione, gestione e fruizione dei servizi inerenti la disabilità;

- c) promuove rapporti e intese con le altre Consulte cittadine e con gli Organi del Piano Sociale di Zona;
- d) esprime parere preventivo obbligatorio e non vincolante sulle progettazioni preliminari di spazi ed edifici pubblici.

### **Art. 3 – Organi**

1. Sono Organi della Consulta:
  - a) l'Assemblea;
  - b) l'Esecutivo;
  - c) il Presidente.

### **Art. 4 – Assemblea**

1. L'Assemblea della Consulta è costituita da:
  - a) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni, Cooperative Sociali ed Organizzazioni No-Profit iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni;
  - b) da un rappresentante di ogni Associazione operante nel territorio comunale con le finalità di cui al precedente art. 1 che, non iscritte all'Albo, in allegato alla domanda di partecipazione alla Consulta, presenti la seguente documentazione:
    - 1) copia autentica dell'atto pubblico di costituzione e dello statuto dal quale devono risultare l'oggetto, le finalità sociali e l'assenza di fini di lucro;
    - 2) l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative con l'indicazione del rappresentante legale e del numero dei soci.
  - c) da un numero massimo di tre cittadini di riconosciuta competenza per l'attuazione degli obiettivi previsti dall'art. 1 del presente Regolamento e che non siano iscritti alle Associazioni di cui innanzi, eletti, con voto segreto, dal Consiglio Comunale. Ogni Consigliere può esprimere una sola preferenza.
2. Ogni componente della Consulta non può rappresentare più di una Associazione di cui alle lettere a) e b)

### **Art. 5 – Istituzione dell'Assemblea**

1. Il Sindaco, mediante idonee forme di pubblicità, invita i soggetti interessati alla presentazione delle istanze di partecipazione all'Assemblea della Consulta,

- fissandone il termine di scadenza. Formale invito è trasmesso a tutte le Associazioni, Cooperative Sociali ed Organizzazioni No-Profit operanti nel campo della disabilità ed iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni.
2. Successivamente alla istituzione dell'Assemblea possono chiederne l'iscrizione:
    - a) le nuove Associazioni, Cooperative Sociali e Organizzazioni No-Profit operanti nel campo della disabilità, una volta accolta l'istanza di prima iscrizione all'Albo Comunale oppure qualora presentino la documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b);
    - b) le Associazioni, Cooperative Sociali ed Organizzazioni No-Profit operanti nel campo della disabilità che, anche se iscritte all'Albo Comunale, non hanno manifestato interesse di partecipazione all'Assemblea della Consulta entro il termine di scadenza fissato nell'invito pubblicato dall'Amministrazione Comunale per l'insediamento della Consulta.
  3. Per far parte dell'Assemblea della Consulta, i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta al Sindaco, dichiarando l'attività svolta, il nominativo del proprio rappresentante e la composizione degli organi sociali.
  4. I cittadini interessati a far parte dell'Assemblea della Consulta devono inoltrare istanza al Sindaco dichiarando di non essere iscritti ad alcuna Associazione di cui innanzi e allegando un curriculum riferito alle competenze acquisite. Le istanze pervenute dai singoli cittadini, se eccedenti i posti da ricoprire, sono raccolte in un elenco tenuto a disposizione per una eventuale surroga. La nomina a componente della Consulta cessa qualora vengano a mancare i presupposti che l'hanno determinata.
  5. Acquisita la deliberazione della Giunta Comunale di costituzione della Consulta, il Sindaco, o un suo delegato, insedia l'Assemblea della Consulta che elegge un Presidente e un Vice Presidente con funzioni anche di Presidente e Vice Presidente dell'Esecutivo.

#### **Art. 6 – Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, con avviso trasmesso quindici giorni prima e contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

3. L'Assemblea è, altresì, convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, il Sindaco, l'Assessore di riferimento o il Presidente della Commissione Consiliare competente.
4. Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e, in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo più uno dei componenti in carica.
5. Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere, con diritto di parola, tutti gli Amministratori Comunali.
6. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche.

### **Art. 7 – Esecutivo**

1. L'Esecutivo è eletto dall'Assemblea con voto palese ed è costituito da
  - a) il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;
  - b) cinque rappresentanti dell'Assemblea;
  - c) un rappresentante dei cittadini.
2. Qualora il numero dei componenti dell'Assemblea non sia sufficiente a completare l'Esecutivo, il numero dei componenti è ridotto di conseguenza; in caso di nuove iscrizioni, si procede all'integrazione, anche con successive separate votazioni, fino al completamento dell'Esecutivo.
3. Possono essere invitati alle riunioni dell'Esecutivo i Coordinatori delle Commissioni Speciali e i componenti dell'Assemblea ritenuti esperti degli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. L'Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
5. Il Presidente, nella prima decade di novembre di ciascun anno, presenta al Presidente del Consiglio Comunale e, tramite il medesimo, ai Capigruppo Consiliari, dettagliata relazione sull'attività della Consulta svolta nel corso dell'anno. È data facoltà al Presidente del Consiglio di promuovere, sulla detta relazione, un dibattito in Consiglio Comunale, all'esito del quale possono essere affidati alla Giunta Comunale gli indirizzi conseguenti.
6. L'Esecutivo:
  - a) cura i problemi generali, affidando quelli specifici alle Commissioni speciali;
  - b) predispone i lavori dell'Assemblea e ne cura l'ordine del giorno;
  - c) mantiene i rapporti tra i vari componenti della Consulta;
  - d) mantiene i rapporti con gli Amministratori Comunali e le forze sociali e politiche, ponendo in essere le iniziative deliberate dall'Assemblea;

e) informa i componenti dell'Assemblea sulla propria attività.

### **Art. 8 – Commissioni speciali**

1. L'Assemblea nomina, al suo interno, Commissioni speciali per l'approfondimento di specifici problemi;
2. Le Commissioni si riuniscono separatamente e compilano, sui lavori svolti e sulle conclusioni raggiunte, una relazione per l'Assemblea.
3. L'Esecutivo espone e discute le relazioni in Assemblea e con essa ne trae le linee generali d'impostazione dell'attività della Consulta.
4. Per lo svolgimento del proprio lavoro le Commissioni possono avvalersi dell'opera di consulenti tecnici.
5. Le Commissioni nominano, nel proprio interno, un coordinatore.

### **Art. 9 – Ufficio di Segreteria**

1. Le funzioni di Ufficio di Segreteria della Consulta sono svolte in autonomia.

### **Art. 10 – Durata degli Organi**

1. Gli Organi della Consulta hanno la stessa durata del Consiglio Comunale in carica alla data del suo insediamento.

### **Art. 11 – Decadenza – Dimissioni – Revoca – Surroga**

1. In caso di assenza ingiustificata di un componente degli Organi della Consulta, per tre sedute consecutive, l'Assemblea ne dichiara la decadenza.
2. Le eventuali dimissioni di un componente sono indirizzate per iscritto al Presidente dell'Assemblea, tramite l'Ufficio Protocollo del Comune.
3. Il componente dell'Assemblea espresso delle Associazioni di cui innanzi, dimissionario o decaduto, è surrogato con altro membro indicato dall'Associazione di appartenenza. È, comunque, facoltà di queste decidere, in qualsiasi momento, la revoca del proprio rappresentante.
4. Per gli altri componenti degli Organi della Consulta, in caso di surroga, sono adottate le stesse procedure previste dal presente Regolamento per la nomina.

### **Art. 12 – Gratuità**

1. La partecipazione alla Consulta è da intendersi a titolo gratuito.

